



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 16/01/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 24/04/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di “*prospetto del debito residuo*” del 31/03/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 636,12 a titolo di “*commissioni accessorie*” non maturate;
- la restituzione dei “*diritti di segreteria*” e il pagamento degli interessi legali a partire dal ricorso.

Costitutosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che in data 19/03/2019 il datore di lavoro del ricorrente comunicava all’intermediario la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/04/2019, cui conseguiva l’onere per il ricorrente di saldare in un’unica soluzione il debito residuo;
- che procedeva a inoltrare alle parti interessate il “*prospetto debito residuo*” al fine di dar corso all’estinzione anticipata del finanziamento;
- che in data 07/05/2019 il datore di lavoro corrispondeva la somma indicata nel conteggio, a titolo di estinzione del debito residuo del cliente;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che in pari data provvedeva a inviare alle parti la lettera liberatoria, dichiarando di non aver più nulla a pretendere in merito al contratto oggetto del presente ricorso;
- la non ripetibilità delle “*commissioni accessorie (rectius provvigioni)*” atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel modulo SECCI.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente rileva che non possono essere considerate provvigioni le commissioni accessorie di cui al contratto che, in quanto “*commissioni*”, devono essere rimborsate “*secondo il calcolo pro rata temporis*”, così come si evincerebbe dalla Circolare n. 192691/19 della Banca d’Italia. Ritiene che i compensi dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio vadano indicati testualmente in contratto come “*provvigioni*” e non come commissioni e che la rettifica fatta dall’intermediario in sede di controdeduzioni sarebbe intempestiva. Infatti sostiene che se fosse venuto a conoscenza, al momento della stipula, della circostanza per cui le “*commissioni accessorie erano provvigioni*”, avrebbe richiesto una riduzione, in quanto le ritiene troppo elevate rispetto al “*netto ricavo effettivamente incassato*”.

Cita sul punto la decisione del Collegio ABF di Roma n. 4145/12 che avrebbe riconosciuto l’ambiguità della formulazione della clausola e che contrasterebbe con l’orientamento dell’ABF di Bari. Chiede, pertanto, la rimessione al Collegio di Coordinamento.

In sede di controrepliche, l’intermediario contesta l’applicabilità al caso di specie della decisione del Collegio ABF di Roma citata dal ricorrente, in quanto la natura delle commissioni accessorie sarebbe stata illustrata in modo dettagliato ed esaustivo nelle condizioni generali del contratto.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, e secondo il proprio consolidato orientamento, il Collegio rileva, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, la natura *up front* delle "commissioni accessorie" in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. (cfr. Collegio di Bari dec. n.10919/2019).

Ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	84					
rate scadute	▶	46					
rate residue		38					
TAN	▶	11,57%					
% da retrocedere		23,72%					
		<b>restituzioni</b>					
		importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi		tot ristoro
Commissioni accessorie		€ 1.406,16	€ 636,12	€ 333,48	<input type="checkbox"/>		€ 333,48
			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione					<input checked="" type="checkbox"/>		€ 0,00
							tot rimborsi ancora dovuti
							€ 333,48
							rimb già effettuati, decurtati
							€ 0,00
							voci da rimborsare
							1
							- in proporzione lineare
							0
							- in proporzione con gli interessi
							1
							interessi legali
						si	▼

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 333,48 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS